I laici

Breve approfondimento: la funzione di insegnare e la funzione di santificare

PREMESSA

Il Vaticano II ed il Codice prospettano due diverse nozioni, divergenza non sostanziale ma terminologica. Da un lato il Concilio che non intendeva definire la questione sotto il profilo terminologico, ma precisare con quale significato adottava il termine.

Il Codice, invece, distingue i laici consacrati a Dio da quelli che non hanno ritenuto di optare per tale scelta di vita can. 207.

Il Vaticano II qualifica i laici come tutti i fedeli ad esclusione dei membri dell'ordine sacro e dello stato religioso riconosciuto dalla Chiesa; il Codice ritiene tali i battezzati che non abbiano ricevuto il sacramento dell'ordine e quindi tra di essi sono ricompresi anche quanti abbiano abbracciato una forma di vita consacrata.

La funzione di insegnare

Chiaramente disciplinata al can. 211 che sancisce il diritto e dovere di tutti i fedeli di impegnarsi nell'annuncio divino della salvezza. La norma specifica è il can. 759 dove ha voluto sottolineare come l'esercizio della funzione competa anche ai laici ed al contempo evidenza questa loro responsabilità e la derivazione dai sacramenti e che non richiede apposito mandato da parte dell'autorità ecclesiastica. Tuttavia perché i laici possano cooperare con i vescovi o i presbiteri nell'esercizio del ministero della parola, adempiendo a specifici incarichi o funzioni di natura ecclesiastica, è richiesta una chiamata in tal senso da parte della gerarchia come lo stesso canone si preoccupa di precisare. Il can. 766 sulla predicazione: il legislatore pur dettando pochi principi sul punto, richiede una linea di condotta uniforme da parte dei vescovi di una stessa nazione. In ogni caso secondo il codice la predicazione dei laici in quando avvenga negli edifici sacri deve rivestire il carattere della eccezionalità.

Caso di necessità: laddove a causa della insufficienza numerica del clero non sia possibile assicurare la celebrazione della messa nelle feste di precetto o nelle domeniche. Il can. 1248 raccomanda che i fedeli che prendano parte ad una liturgia della parola da tenersi nella chiesa o altro luogo, lo facciano secondo le prescrizioni del loro vescovo. Se non si possa disporre di un diacono, è evidente la necessità di ricorrere ad un laico se non si vuole privare la comunità dell'aiuto della predicazione. Il can. 203 dispone che:

Quando la necessità lo richieda, i laici possono, in mancanza di ministri, supplire ad alcuni loro uffici ed in particolare esercitare il ministero della parola.

- **Caso di utilità**: ogni più precisa determinazione è lasciata alle Conferenze Episcopali che per lo più hanno preferito sottrarsi al difficile compito ricorrendo alla soluzione di affidare al vescovo diocesano la responsabilità di definire le circostanze che rendono opportuna la predicazione di laici nelle chiese.
- IL CODICE NON LASCIA ALCUNA DESCRIZIONALITA' ALLE CONFERENZE EPISCOPALI SOLO RIGUARDO ALL'OMELIA: vale a dire alla predicazione che avviene nel contesto della messa per esporre alla luce del testo sacro i misteri della fede e le norme della vita cristiana. Essa, in quanto parte integrante della celebrazione, è riservata ai sacerdoti o diacono con una disposizione tassativa di cui al can. 767.

- In Italia la predicazione dei laici nelle chiese non pone particolari problemi in quanto a differenza di quanto avviene in altri paesi ed in Germania, è raramente praticata.
- La CEI non ha emanato una normativa di dettaglio, si limita a stabilire solo che sia consentita solo a quei laici che abbiano ricevuto il mandato dall'ordinario del luogo (*presentino poi i ss. requisiti : l'ortodossia di fede, la preparazione teologico- spirituale, l'esemplarità di vita e la capacità di comunicazione);*
- Molto frequente invece la collaborazione dei laici nella istruzione catechistica. Can. 776. In linea di massima la predicazione ha fini esortativi, la catechesi ha lo scopo di aumentare le conoscenze circa le verità della fede, di particolare importanza nell'azione missionaria can. 786.
- I laici qualora presentino i necessari requisiti hanno la capacità di ricevere dalla legittima autorità ecclesiastica il mandato di insegnare le scienze sacra can. 229.

La funzione di santificare

- Tutti i laici in quanto fedeli sono partecipi dell'ufficio sacerdotale di Cristo, ma alcuni di essi sono chiamati dalla gerarchia a contribuire alla missione santificatrice della Chiesa nell'esercizio di incarichi determinati.
- Il codice avverte che i laici possono assumere stabilmente mediante il rito liturgico prescritto il ministero del lettore e di accolito. Can. 230. La determinazione dell'età e delle doti richieste è rimessa alle Conferenze Episcopali. Età minima 25 anni e possesso di doti fondamentali (maturità umana, buona fama, pietà, disponibilità, adeguata preparazione teologica e liturgica e attitudine all'impegno pastorale).
- Alcuni dei compiti propri dei lettori e degli accoliti possono essere comunque svolti anche da altri fedeli che ne siano stati incaricati in modo temporaneo
- Can. 1168: qualora l'ordinario del luogo lo ritenga opportuno i laici dotati delle qualità convenienti ricevono le facoltà di amministrare alcuni sacramentali, vale a dire impartire determinate benedizioni. Non è nemmeno escluso che un laico possa guidare le esequie ecclesiastiche, MA SOLO NEL CASO DI VERA MANCANZA DI UN MINISTRO ORDINATO E OSSERVANDO LE NORME LITURGICHE (ART. 12 Congregazione per il Clero)

- Il codice autorizza i laici ad esercitare altre funzioni relative alla santificazione come la presidenza delle preghiere liturgiche nel caso previsto dal canone 1248 ma solo qualora il bene della comunità cristiana lo esiga e non sia possibile avvalersi del ministero dei sacerdoti o diaconi. Così in loro assenza o impedimento, chi può lecitamente impartire il battesimo? E se non si può fare altrimenti può farlo un non battezzato? Can. 861;
- Can. 910 i laici autorizzati possono distribuire l'eucarestia ai fedeli? Si purché avvenga quando manchino il sacerdote, il diacono e l'accolito oppure il sacerdote sia impedito dalle sue condizioni fisiche a provvedere personalmente o il numero dei fedeli che si accostano alla comunione sia così elevato da far prolungare in maniera eccessiva la celebrazione della messa.
- Can. 943 in speciali circostanze il laico incaricato di distribuire l'eucarestia può procedere all'esposizione del santissimo sacramento.

Laddove manchino sacerdoti o diaconi, il vescovo diocesano purché abbia ottenuto il consenso della conferenza episcopale e ricevuta dalla Santa Sede la relativa facoltà, possa delegare l'assistenza ai matrimoni a dei laici, scegliendoli tra persone di ambo i sessi in grado di istruire i nubendi sul significato del sacramento che si apprestano a celebrare e di compiere nel modo dovuto il rito liturgico can. 1112. Tale disposizione non ha trovato attuazione in Italia dal momento che la CEI ha ritenuto che la scarsità del clero non fosse tale da esigere il ricorso ai laici.

DOMANDE PER IL RIPASSO

- Perché la disposizione del can. 767 è tassativa?
- Quali sono i canoni relativi alla funzione di insegnare dei laici?
- Quale differenza c'è tra la predicazione e la catechesi quanto ai fini?
- Quali sono i casi richiamati dal can. 767 sulla predicazione dei laici?
- Quale rapporto c'è tra lo status di laico e la funzione di santificare?
- Come può essere espletata questa funzione del laico?
- Il codice autorizza i laici ad esercitare altre funzioni relative alla santificazione come la presidenza delle preghiere liturgiche nel caso previsto dal canone 1248 . Quando è possibile?
- Can. 910 i laici autorizzati possono distribuire l'eucarestia ai fedeli?